



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Il Presidente

Roma, 31 ottobre 2017

Prot. 4415/17

tramite posta elettronica

pec@pecordias.marche.it

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla Presidente del Consiglio Regionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle
Marche - Via Podesti, 42
60122 - Ancona

e p.c. al Presidente della Regione Marche
ed all'Assessore regionale al Lavoro ed
all'Istruzione della Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 - Ancona

**Oggetto: Corso di formazione professionale “Operatore Servizio Sociale di Base –
accoglienza e assistenza migranti” organizzato dalla LAB Società
Cooperativa di Ancona.**

Gent.ma Presidente,

con riferimento al corso di formazione professionale di cui all'oggetto, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Dott.ssa Graziella Gattafoni della Regione Marche – Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, a parere dello scrivente Consiglio Nazionale, se da un lato, la denominazione del corso “Operatore Servizio Sociale di Base” può astrattamente ingenerare confusione nel lettore/partecipante, dall'altro lato, non è possibile riscontrare alcuna “sovrapposizione” tra il menzionato profilo dell’ “Operatore” e la figura professionale dell’Assistente Sociale.

Infatti, da un'attenta lettura dell'avviso di partecipazione al corso in questione e, in particolare, del punto avente ad oggetto “Finalità del corso e figura formata”, si imputano al profilo del “Operatore” una serie di attività del tutto estranee a quelle che connotano l'attività professionale dell'Assistente Sociale e che trovano, come è noto, il loro riferimento normativo nell'art. 21 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328.

Più nel dettaglio, la figura del “Operatore”, lungi dall'essere titolare dei necessari titoli di studio e, quindi, dall'essere in possesso delle imprescindibili competenze tecnico – professionali riservate alla figura professionale dell'Assistente



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

Il Presidente

Sociale, appare come un soggetto dedito soltanto ad “accompagnare” il migrante presso le strutture socio–sanitarie nella fase del primo accoglimento.

Ad ogni modo, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone e della nostra comunità professionale, ribadiamo la necessità di monitorare i corsi di formazione organizzati nei diversi contesti regionali al fine di prevenire eventuali inutili sovrapposizioni. A tal fine suggeriamo di avviare quanto prima un confronto con il competente Assessorato regionale.

Si ribadisce infine che qualora tale operatore, nell’esercizio concreto del suo lavoro, svolga attività riservate come previste dal suddetto DPR 328/01 il Consiglio regionale è chiamato a segnalare alla competente autorità l’eventuale esercizio abusivo della professione di Assistente Sociale.

Con i migliori saluti.



Gianmario Gazzi